



53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Guglielmo Marconi"

Via Atzori, 174 (Ufficio del Dirigente Scolastico)

Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio)
Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio)

Via De Curtis, 30 (Aule e Laboratori Biennio)

tel. 0815174171 fax: 081927918

tel. 0815174171 fax: 081927918

tel. 0815175677 fax: 0815170902

Email: SAIS04100T@istruzione.it
Pec: SAIS04100T@pec.istruzione.it
URL: www.itimarconinocera.org
Codice fiscale: 94000420656

A: tutti i dipendenti/lavoratori dell'IIS "G. Marconi" di Nocera Inferiore
sito web

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE – "G. MARCONI" – NOCERA INFERIORE
Prot. 0003843 del 25/07/2017
(Uscita)

Oggetto: Comunicazioni ed informazioni relative a modifiche al procedimento disciplinare: – Articolo 55 bis del d.lgs 165/01 così come riformato dal d.lgs 75/2017.

Il decreto legislativo 75 del 2017 ha riformulato il testo dell'articolo 55 bis del d.lgs 165/01. In particolare, si segnalano-sinteticamente- le seguenti novità:

1) nuovi termini del procedimento

2) il comma 9 quater prevede espressamente la competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni fino alla sospensione di 10 giorni

3) sono ribadite le doverose comunicazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica , con un esplicito richiamo legislativo.

In merito al punto 1 si riportano di seguito i termini attualmente vigenti, così come riformati:

la **contestazione d'addebito** deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti; il dipendente è convocato per l'audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni; il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione d'addebito. Si precisa che tali termini sono unici, dunque non è più in vigore il doppio binario che prevedeva termini distinti in funzione della gravità della sanzione.

In merito al punto 2 preme osservare che la riforma supera definitivamente i dubbi che erano stati sollevati da una parte della giurisprudenza: **la competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni disciplinari, comprese le sospensioni fino a 10 giorni**, è espressamente prevista dalla legge con disposizione specifica. Del resto, nel caso dei procedimenti più gravi, è confermata la competenza del dirigente dell'ufficio di ambito territoriale: a tale proposito, il dirigente scolastico immediatamente, e comunque entro 10 giorni, segnala all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza. Sul punto, si osserva che non è più previsto l'obbligo di legge che prevedeva la contestuale comunicazione al dipendente in merito alla trasmissione degli atti al competente UPD (vecchio comma 3 dell'articolo 55 bis).

In merito al punto 3 assumono preciso obbligo di legge le comunicazioni al **Dipartimento della funzione pubblica** ai fini del monitoraggio sull'esercizio del potere disciplinare (già richiamati con circolare MIUR n.32 del 20 aprile 2012).

Si allega il testo integrale del D.Lgs 75/2017, che costituisce parte integrante della presente comunicazione/informazione.

Il dirigente scolastico
Prof. Alessandro Ferraiuolo